

ATTREZZATURE MEDICHE PROVENIENTI DA PAESI TERZI. SOSPESI I DAZI DOGANALI E L'IVA

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Dando seguito alle richieste presentate dagli Stati Membri e dal Regno Unito, in data 3 aprile 2020 la Commissione ha sospeso¹ retroattivamente dal 30 gennaio i dazi doganali e l'IVA sulle importazioni di attrezzature mediche provenienti da Paesi terzi. Tanto il Regolamento (CE) n. 1186/2009² quanto la Direttiva 2009/132/CE³, infatti, prevedono la possibilità di concedere un'esenzione, rispettivamente, dai dazi e dall'IVA, per assistere le vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati Membri.

Per un periodo di 6 mesi, pertanto, attrezzature quali, tra le altre, i dispositivi di protezione individuale (*Personal Protective Equipment, PPE*)⁴, i kit di analisi ed i ventilatori saranno ammesse

¹ Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 nel corso del 2020, GUUE L 1031 del 03.04.2020.

² Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, GUUE L 324 del 10.12.2009. L'articolo 74 del Regolamento dispone: "... *Fatti salvi gli articoli da 75 a 80, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le merci importate da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle autorità competenti*

a) *per essere distribuite gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri;*
b) *per essere messe gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.*

Sono anche ammesse al beneficio della franchigia di cui al paragrafo 1, alle stesse condizioni, le merci importate per la libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento...

³ Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, GUUE L 292 del 10.11.2009. L'articolo 51 della Direttiva dispone: "... *Fatti salvi gli articoli da 52 a 57, sono ammessi in esenzione i beni importati da enti statali o da altri enti a carattere caritativo o filantropico, autorizzati dalle autorità competenti, per essere:*

a) *distribuiti gratuitamente alle vittime di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri;*
b) *messi gratuitamente a disposizione delle vittime di dette catastrofi pur restando proprietà degli enti considerati.*
Sono parimenti ammessi al beneficio dell'esenzione, alle stesse condizioni, i beni importati dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle loro necessità per tutta la durata del loro intervento...

⁴ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, GU L 81 del 31.03.2016. L'articolo 3 del Regolamento, intitolato "Definizioni", al numero 1) dispone: "... *Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:*

1) «*dispositivi di protezione individuale*» (DPI):

in esenzione a condizione che i) siano distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite o a rischio di contrarre il *coronavirus* oppure, ancora, delle persone impegnate nella lotta contro la pandemia, ii) soddisfino i requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 1186/2009 e alla Direttiva 2009/132/CE, e iii) siano importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche oppure per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati Membri.

Inoltre, entro il 30 novembre 2020 gli Stati Membri dovranno informare la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle merci ammesse in esenzione, alle organizzazioni autorizzate a distribuirle o metterle a disposizione nonché ai provvedimenti di contrasto agli usi diversi da quelli consentiti.

7 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

a) *dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;*b) *componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;*

c) *sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso...".*